



**REGIONE
PUGLIA**

Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016

Il Commissario ad Acta

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 36 DEL 24 Aprile 2017

Oggetto: Misure per favorire il recupero della Forsu prodotta dai comuni pugliesi – applicazione – Applicazione art. 35 comma 2 d.l.n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014- Applicazione delibera di Giunta Regionale n. 442 del 28.03.2017

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'art. 16 della legge regionale n. 24/2013 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016 che prevede la nomina del Commissario ad Acta al quale viene attribuito il compito di attuazione del PRGRU nella fase transitoria, nonché tra l'altro il compito di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;

commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”*, con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016 nonché il decreto del 6 febbraio della proroga del Commissario ad Acta sino alla data del 31.12.2017.

VISTO l'art. 35 comma 2 d.l. n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 che prevede che *“sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità”*.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 442 del 28.03.2017 che in applicazione del citato art. 35 autorizzava l'incremento di capacità di trattamento nella misura innanzi indicata, fino alla realizzazione degli impianti necessari per la copertura del fabbisogno residuo stimato dalla vigente pianificazione di settore previa presentazione ad ARPA ed alla regionale Sezione Autorizzazioni Ambientali da parte del gestore di una dichiarazione asseverata dal legale rappresentante e da un tecnico volta dimostrare la compatibilità tecnica dell'installazione all'incremento in esame nel rispetto delle BAT di settore richiamate in AIA e con l'impegno alla corretta manutenzione dei presidi ambientali nonché di impegnare il detto incremento di capacità di trattamento in favore dei Comuni Pugliesi ed a valle dell'espressione di parere positivo di ARPA Puglia relativo alla capacità tecnica dell'impianto.

Vista la richiesta del 10.04.2017 formulata dalla Tersan Puglia Spa gestore dell'impianto di compostaggio ubicato in Modugno con la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato avente ad oggetto i requisiti prescritti dalla citata delibera di Giunta Regionale.

Vista la nota del 19.04.2017 prot. n.24082 di ARPA Puglia con quale chiedeva una integrazione della dichiarazione asseverata presentata da Tersan Puglia Spa.

Vista la nota del 24.4.2017 inviata da parte di Tersan Puglia Spa la quale in conformità delle richieste formulate di Arpa Puglia trasmetteva integrazione della dichiarazione sempre asseverata da tecnico abilitato con la quale veniva confermata la capacità tecnica dell'impianto.

Rilevato che l'incremento del 10% della capacità di trattamento autorizzata (35 ton /due di



Forsu), sulla base dei quantitativi indicati nell'AIA rilasciata a Tersan Puglia Spa, non deve ritenersi modifica sostanziale dell'installazione di compostaggio ex lege in quanto inferiore al valore di soglia dell'attività previsto dall'art. 5.3 lett.b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale (75 tonnellate die) in forza di quanto prescritto dall'art. 5 comma 1 lettera l bis del D.lgs n.152/2006 e smi nell'ambito delle definizioni nonché dalla delibera di Giunta Regionale n.648 /2011.

Atteso che l'art. 29 nonies D.lgs n.152/2006 non prescrive alcun altro adempimento amministrativo e/ o parere rilasciato da altre Autorità anche di controllo nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera l bis innanzi richiamato.

Considerato che, allo stato, sussiste a livello regionale, sia una carenza di disponibilità da parte degli impianti esistenti nell'ambito delle capacità autorizzate e sia un rilevante aumento della produzione di Forsu determinato dall'avvio di parte di numerosi ARO / Comuni della raccolta differenziata c.d.spinta mediante la raccolta porta a porta.

Viste le richieste formulate, da ultimo, dai Comuni di Giovinazzo, Capurso ed Ostuni i quali, alla luce dell'aumento della produzione della frazione organica da raccolta differenziata, chiedono al Commissario Ad Acta, nell'ambito delle sue funzioni, l'individuazione dell'impianto di trattamento non avendo avuto alcuna disponibilità da quelli autorizzati sul territorio regionale.

Considerato che il mancato riconoscimento dell'aumento della capacità di trattamento prescritto dall'art. 35 comma 2 d.l. n.133/2014 convertito in legge n. 164/2014 e dalla delibera di Giunta regionale n.442 del 28.3.2017 in attesa della realizzazione di altri impianti di compostaggio previsti dalla pianificazione regionale, oltre a creare una situazione di emergenza, determinerebbe un grave pregiudizio per i Comuni e per la stessa Regione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale e comunitaria

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



1. Di disporre, preso atto della richiesta formulata da Tersan Puglia Spa con allegata dichiarazione asseverata in data 10.04.2017 nonché della integrazione della dichiarazione sempre asseverata del 24.3.2017, che nulla osta all'incremento della capacità di trattamento autorizzata nella misura del 10% ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 2 d.l.n.133 /2014 convertito in legge n 164/2014 e della delibera di Giunta Regionale n. 442 del 28.3.2017 sussistendo tutti i presupposti normativamente prescritti in particolare la capacità tecnica in favore dell'impianto di compostaggio ubicato nel territorio del Comune di Modugno gestito dalla Tersan Puglia Spa il tutto comunque nel rispetto delle BAT di settore e con l'impegno alla corretta manutenzione dei presidi ambientali .
2. Il presente provvedimento viene trasmesso all'ARPA Puglia quale organo deputato normativamente al controllo
3. Di notificare il presente provvedimento a: Presidente della Regione Puglia, al Capo di Gabinetto della Regione Puglia, all'Assessore all'Ecologia, alla Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali, al Direttore di Dipartimento Ecologia e Paesaggio, al Prefetto di Bari ed a Tersan Puglia Spa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 24 Aprile 2017

***Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016***

avv. Gianfranco Grandalano

